II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1993

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari

(93/609/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva (77/388/CEE) il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che il Regno Unito, con lettera pervenuta alla Commissione il 27 aprile 1993, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato all'articolo 22, paragrafo 12, lettera a);

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva (77/388/CEE), il Regno Unito è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, o fino al termine del regime transitorio nell'eventualità che tale data sia successiva, ad introdurre una misura particolare conforme dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a), diretta a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni ricapitolative previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

[1] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).